

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14  
CASELLA POSTALE 2450

## COMUNICATO UFFICIALE N. 15/A

Il Consiglio Federale

- nella riunione del 15 luglio 2021;
- visto il Comunicato Ufficiale n. 253/A del 21 maggio 2021;
- visto l'esito della istruttoria svolta dalla Co.Vi.So.C. sulla base della documentazione prodotta dalla società NOVARA CALCIO S.p.A. e su quanto trasmesso dalla Lega competente, a conclusione della quale la Commissione ha riscontrato il mancato rispetto dei "criteri legali ed economico-finanziari" per l'ottenimento della Licenza Nazionale ai fini dell'ammissione al campionato professionistico di competenza 2021/2022, previsti dal citato Comunicato Ufficiale;
- vista la comunicazione in data 8 luglio 2021, con la quale la Co.Vi.So.C. ha formulato alla società NOVARA CALCIO S.p.A. le seguenti contestazioni:

*La Co.Vi.So.C., nella riunione del 7 e 8 luglio 2021, esaminata la documentazione prodotta da codesta Società e tenuto conto di quanto certificato dalla Lega Italiana Calcio Professionistico, ha rilevato il mancato rispetto di alcuni dei criteri legali ed economico-finanziari previsti per l'ottenimento della Licenza Nazionale ai fini dell'ammissione al Campionato di Serie C 2021/2022, di cui al Titolo I) del Comunicato Ufficiale n. 253/A del 21 maggio 2021.*

*Nello specifico, la Co.Vi.So.C. ha riscontrato i seguenti inadempimenti:*

- *omesso versamento delle ritenute Irpef riguardanti gli emolumenti dovuti, per le mensilità di novembre e dicembre 2020 e di gennaio e febbraio 2021, ai tesserati, ai dipendenti ed ai collaboratori addetti al settore sportivo. Dall'istruttoria condotta, infatti, è emerso che la Società ha provveduto all'estinzione dei relativi debiti tributari in ragione di compensazione con crediti Iva facenti capo ad altri soggetti giuridici. Tale modalità di adempimento, tuttavia, è da ritenersi irrituale e non consentita dal vigente ordinamento e, inter alia, è avvenuta in parte, in data 29 e 30 giugno 2021, e quindi oltre il termine perentorio prescritto dalla disciplina di riferimento fissato al 28 giugno 2021;*
- *omesso versamento delle ritenute Irpef riguardanti gli emolumenti dovuti, per le menzionate mensilità di novembre e dicembre 2020 e di gennaio e febbraio 2021, alle altre figure previste dal Sistema delle Licenze Nazionali. Dall'istruttoria condotta, infatti, è emerso che la Società ha provveduto all'estinzione dei relativi debiti tributari in ragione di compensazione con crediti Iva facenti capo ad altri soggetti giuridici. Tale modalità di adempimento, tuttavia, è da ritenersi irrituale e non consentita dal vigente ordinamento;*
- *omesso versamento dei contributi Inps riguardanti gli emolumenti dovuti, per le mensilità di febbraio, marzo, aprile e maggio 2021, ai tesserati, ai dipendenti ed ai collaboratori addetti al settore sportivo. Dall'istruttoria condotta, infatti, è emerso che la Società ha provveduto all'estinzione dei relativi debiti tributari in ragione di compensazione con crediti Iva facenti capo ad altri soggetti giuridici. Tale modalità di adempimento, tuttavia, è da ritenersi irrituale*

*e non consentita dal vigente ordinamento e, inter alia, è avvenuta in parte, in data 29 giugno 2021, e quindi oltre il termine perentorio prescritto dalla disciplina di riferimento fissato al 28 giugno 2021;*

- *omesso versamento dei contributi Inps riguardanti gli emolumenti dovuti, per le mensilità di febbraio, marzo, aprile e maggio 2021, alle altre figure previste dal Sistema delle Licenze Nazionali. Dall'istruttoria condotta, infatti, è emerso che la Società ha provveduto all'estinzione dei relativi debiti tributari in ragione di compensazione con crediti Iva facenti capo ad altri soggetti giuridici. Tale modalità di adempimento, tuttavia, è da ritenersi irrituale e non consentita dal vigente ordinamento.*

*Circa la ratio sottesa ai contestati inadempimenti la Co.Vi.So.C. osserva che, indipendentemente dalla qualificazione di eventuali accordi inter partes e come peraltro chiaramente prescritto dall'art. 1, comma 2, del D.L. 124/2019 – l'estinzione di debiti tributari e contributivi ad opera di soggetti terzi quale modalità alternativa all'adempimento da parte dell'obbligato non risulta consentita dal vigente ordinamento. Tale circostanza, pertanto, impedisce che i summenzionati debiti erariali e contributivi possano essere ritenuti correttamente assolti alla data perentoria del 28 giugno 2021.*

- constatato che, avverso tale decisione negativa, la società NOVARA CALCIO S.p.A., nel termine di decadenza all'uopo fissato dal Comunicato Ufficiale n. 253/A del 21 maggio 2021, ha presentato ricorso;

- esaminato il ricorso proposto e le ragioni addotte dalla reclamante;

- visto il motivato parere contrario espresso dalla Co.Vi.So.C., le cui ragioni di seguito si trascrivono:

*Le motivazioni sottese all'impugnazione della Società possono essere sintetizzate nella circostanza che il pagamento dei debiti oggetto di contestazione sarebbe avvenuto ritualmente in ragione della compensazione con crediti fiscali posti a disposizione da soggetti d'imposta terzi e tale modalità sarebbe consentita dal vigente ordinamento come peraltro confermato dall'avvenuto rilascio delle quietanze in esito alla presentazione dei relativi Modelli F24.*

*La Co.Vi.So.C. ritiene che la ricostruzione normativa effettuata dalla Società nella propria impugnazione non sia coerente con la disciplina di riferimento. In antitesi a quanto argomentato dalla ricorrente infatti:*

- *non v'è dubbio che il pagamento dei menzionati debiti oggetto di contestazione sia avvenuto a mezzo di compensazione ex art. 17 del D.Lgs. 241/97;*
- *è inequivoco che i crediti fiscali impiegati in compensazione dalla Società nella fattispecie concreta siano di pertinenza di soggetti terzi;*
- *non appare lecito dubitare del fatto che la disciplina tributaria vigente, pur prevedendo (a talune condizioni) l'estinzione della relativa obbligazione a mezzo di compensazione, non consenta l'adempimento da parte di soggetti terzi con conseguente liberazione dell'obbligato principale;*
- *è fuori di dubbio, pertanto, che sia la disciplina fiscale e non l'ordinamento sportivo (come argomentato, ex adverso, nell'impugnazione) ad escludere la ritualità degli adempimenti tributari esperiti nella vicenda in esame da parte della Società ricorrente;*
- *appare non condivisibile l'affermazione (contenuta nel ricorso) secondo cui la mera ricezione della ricevuta dei pagamenti tributari effettuati a mezzo di Modello F24 certificherebbe in maniera inoppugnabile la legittimità e la regolarità degli specifici adempimenti; tale circostanza (vale a dire la ricezione delle relative ricevute di pagamento), infatti, non esclude affatto l'effettuazione di ulteriori attività istruttorie soprattutto allorquando (come nel caso in esame) i relativi versamenti*

*siano eseguiti a mezzo compensazione con crediti fiscali di soggetti terzi (un'ipotesi che appare estranea all'ordinamento come desumibile da quanto prescritto dall'art. 1, comma 2, del D.L. 124/2019).*

*Da ultimo la Co.Vi.So.C. ritiene che non meriti condivisione anche l'ulteriore censura formulata dalla Società secondo cui "(...) in ultimo una precisazione circa i tre ritardi di tre quietanze relative solo ai contributi INPS. (...) per tabulas risulta che la richiesta è stata effettuata per tutti i tre pagamenti in data 28 giugno 2021 ma che per un errore di indicazione del tributo (...) è stato necessario ripresentare il modello con il codice errato nei giorni 29 e 30 giugno". È opinione della Co.Vi.So.C. – al di là delle ragioni che possono avere determinato l'intempestivo adempimento – che siano le stesse argomentazioni sviluppate dalla Società a dare conto in maniera esplicita del fatto che i versamenti in argomento sono in realtà stati eseguiti oltre il termine perentorio prescritto dalla disciplina di settore (vale a dire il 28 giugno u.s.).*

- tenuto conto che, sulla scorta del suddetto parere che costituisce parte integrante del presente provvedimento, la società NOVARA CALCIO S.p.A. non ha soddisfatto tutte le condizioni e i requisiti richiesti per l'ottenimento della Licenza Nazionale per la stagione sportiva 2021/2022, ai fini dell'ammissione al campionato di competenza;

- su proposta del Presidente Federale, visti l'articolo 12 della legge n. 23 marzo 1981, n. 91 e gli artt. 3, 8 e 27 dello Statuto Federale

h a d e l i b e r a t o

di respingere il ricorso della società NOVARA CALCIO S.p.A. e per l'effetto di non concedere alla medesima società la Licenza Nazionale 2021/2022, con conseguente non ammissione della stessa al Campionato di Serie C 2021/2022.

Il presente provvedimento è impugnabile con ricorso innanzi al Collegio di Garanzia dello Sport presso il CONI - Sezione sulle competizioni professionistiche - da proporsi nei termini e con le modalità previsti dall'apposito Regolamento, emanato dal CONI, con deliberazione n. 1667 del Consiglio Nazionale del 2 luglio 2020 e pubblicato sul sito del CONI.

PUBBLICATO IN ROMA IL 16 LUGLIO 2021

IL SEGRETARIO GENERALE  
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE  
Gabriele Gravina